

## I TEMPI DELLA RIFORMA

Scheda a cura di **Claudio Venturi**

TERMINE	ADEMPIMENTO
<p><b>2003</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pubblicazione dei decreti di riforma.</b></li> <li>• Possibilità di adeguamento degli statuti, con efficacia dal 1° gennaio 2004 e dopo il deposito nel Registro delle imprese</li> <li>• Entrata in vigore delle nuove disposizioni sull'impugnazione delle delibere.</li> </ul>
<p><b>Fino al 1° gennaio 2004</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le <b>SPA, SAPA e SRL</b>, costituite anteriormente alla data del 1° gennaio 2004 possono, in sede di modificazione dello statuto <b>adottare clausole statutarie conformi alle nuove norme</b>. Tuttavia, tali clausole avranno efficacia a decorrere dal momento, successivo alla data del 1° gennaio 2004, in cui saranno iscritte nel Registro delle imprese con contestuale deposito dello Statuto nella sua nuova versione.</li> <li>• Le <b>SPA</b> costituite prima del 1° gennaio 2004 con capitale inferiore a 120.000 euro potranno conservare la forma della SPA per il tempo stabilito per la loro durata antecedentemente a tale data.</li> <li>• Gli articoli dal 2415 al 2420 C.C. si applicano anche alle <b>obbligazioni</b> emesse anteriormente al 1° gennaio 2004.</li> <li>• I <b>bilanci</b> relativi agli esercizi chiusi prima del 1° gennaio 2004 possono essere redatti secondo le nuove disposizioni.</li> <li>• Le <b>società poste in liquidazione</b> prima dell'entrata in vigore del decreto sono liquidate secondo le leggi anteriori, quelle dopo, secondo le nuove disposizioni.</li> <li>• I <b>procedimenti previsti dall'art. 2409 C.C.</b>, pendenti alla data del 1° gennaio 2001, proseguono secondo le norme anteriormente vigenti, salvo il potere del Tribunale di dichiarare cessata la materia del contendere, qualora le modifiche introdotte comportino la sanatoria delle irregolarità denunciate.</li> </ul>
<p><b>Dal 1° gennaio 2004</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Entrata in vigore della riforma.</b></li> <li>• Data oltre la quale non potranno più essere iscritte nel Registro delle imprese <b>SPA, SAPA, SRL e Società Cooperative</b>, anche costituite anteriormente, che siano regolate da atto costitutivo e statuto non conformi alle nuove disposizioni.</li> <li>• Per quanto riguarda i <b>patti parasociali</b>, il limite di 5 anni previsto dall'art. 2341-bis si applica ai patti stipulati prima del 1° gennaio 2004 e decorre dalla medesima data.</li> <li>• I <b>bilanci</b> relativi ad esercizi chiusi tra la data di entrata in vigore del decreto e quella del 30 settembre 2004 possono essere redatti secondo le regole precedenti o secondo le nuove disposizioni.</li> <li>• Da tale data non possono essere iscritte nel Registro delle imprese <b>società cooperative</b>, anche se costituite anteriormente a detta data, che siano regolate da atto costitutivo e statuto non conformi alle nuove disposizioni.</li> </ul>

<p><b>30 giugno 2004</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Termine concesso al Ministero delle attività produttive per predisporre un <b>Albo delle società cooperative a mutualità prevalente</b>.</li> <li>• Non si applica la disposizione che prevede la possibilità di <b>recesso del socio</b> in caso di eliminazione di una o più cause di recesso, qualora la deliberazione sia assunta entro il 30 giugno 2004.</li> </ul>
<p><b>30 settembre 2004</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Termine ultimo concesso alle SPA, SAPA ed SRL per <b>uniformare gli statuti</b> alle nuove disposizioni inderogabili.</li> <li>• Le deliberazioni necessarie all'adeguamento dello statuto alle nuove disposizioni, anche non inderogabili, possono essere assunte dall'assemblea straordinaria, a <b>maggioranza semplice</b>, qualunque sia la parte di capitale rappresentata in assemblea.</li> <li>• Termine ultimo per la <b>redazione dei bilanci</b> con l'alternativa tra vecchia e nuova disciplina.</li> </ul>
<p><b>31 dicembre 2004</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Termine ultimo per provvedere agli <b>adeguamenti degli statuti</b> per le società cooperative. Il mancato adempimento costituisce causa di scioglimento <i>ope legis</i>.</li> <li>• Termine ultimo per le <b>piccole società cooperative</b>, costituite ai sensi dell'art. 21, della legge 7 agosto 1997, n. 266, di trasformarsi nella società cooperativa disciplinata dall'articolo 2522 C.C.</li> <li>• Le deliberazioni necessarie all'adeguamento dello statuto alle nuove disposizioni, anche non inderogabili, possono essere adottate, in terza convocazione, a <b>maggioranza semplice</b>, dei presenti.</li> <li>• Termine ultimo per la <b>redazione dei bilanci</b> delle società cooperative secondo le vecchie regole.</li> <li>• Le società cooperative e loro consorzi che adeguano i propri statuti alle nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2004 conservano le <b>agevolazioni fiscali</b>.</li> <li>• Termine entro il quale verranno sciolte (senza nomina del liquidatore) le società cooperative che non abbiano depositato i <b>bilanci degli ultimi 5 anni</b>, qualora non risulti l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari.</li> </ul>
<p><b>Marzo/Maggio 2005</b></p>	<p>Obbligo per le SPA, le SAPA e le SRL di <b>redigere i bilanci</b> d'esercizio (chiusi successivamente al 30 settembre 2004) sulla base delle nuove regole.</p>
<p><b>Marzo/Maggio 2006</b></p>	<p>Obbligo per le Società Cooperative di redigere i bilanci d'esercizio (chiusi dopo il 31 dicembre 2004) sulla base delle nuove regole.</p>
<p><b>31 dicembre 2009</b></p>	<p>Scadenza della proroga automatica della <b>durata dei patti di sindacato</b>.</p>